

IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 150221/RU

Roma, 05 aprile 2022

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento dell'Agenzia;

VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (TULPS) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110;

VISTO l'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 che ha sostituito l'articolo 1, comma 533 e introdotto gli articoli 533 bis e 533 ter della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e che istituisce l'elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi di cui all'art.110 comma 6 del TULPS (da ora Elenco RIES);

VISTO il Decreto Direttoriale n. 2011/31857/Giochi/ADI del 9 settembre 2011 che istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2011, il citato elenco di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 104077 del 22/12/2014 di modifica del decreto 9 settembre 2011 n. 2011/31857/Giochi/ADI che dispone, fra l'altro, che i soggetti che intendano mantenere l'iscrizione all'elenco *"...devono inoltrare attraverso modalità telematica l'istanza di rinnovo tra il 1° novembre dell'anno precedente ed il 20 gennaio dell'anno per cui si richiede il rinnovo"*;

CONSIDERATO che la concessione per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, originariamente in scadenza il 20 marzo 2022, per effetto della proroga al 31 marzo del periodo emergenziale legato alla pandemia da Covid-19 previsto dal D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 e in applicazione di quanto previsto dal citato articolo 103, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è stata prorogata fino al 29 giugno 2022 e che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della Convenzione di concessione, tale Concessione è stata ulteriormente prorogata fino al 29 giugno 2023, con provvedimenti del 31 marzo 2022 del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

CONSIDERATO, pertanto, che solo a partire da tale ultima data gli operatori hanno avuto certezza della possibilità di esercitare fino al 29 giugno 2023 le attività di conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 209597 del 22 giugno 2021 che in ragione dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 ha disposto che *"... le iscrizioni all'elenco"*

IL DIRETTORE GENERALE

di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 effettuate nel corso dell'anno 2021 avranno validità fino a tutto il 30 aprile 2022”;

RITENUTO necessario, di conseguenza, prevedere una ampia finestra temporale che consenta agli operatori di effettuare il rinnovo delle iscrizioni e che l'iscrizione per l'anno 2022 valga per l'intero arco temporale di proroga delle concessioni e, quindi, fino al 29 giugno 2023;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. Il rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2022 all'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 potrà essere effettuata a decorrere dal 15 aprile 2022. La funzionalità per l'invio delle istanze di rinnovo da inoltrare tramite accesso alla apposita sezione del portale telematico dell'Agenzia, sarà, pertanto, resa disponibile a partire dalla medesima data.
2. Le predette istanze dovranno pervenire tassativamente entro il 15 giugno 2022.
3. Le iscrizioni all'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 effettuate nel corso dell'anno 2022 avranno validità fino a tutto il 29 giugno 2023.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna